



CHIARIMENTI

Gara Europea a procedura aperta ai sensi dell'art. 71 d.lgs. 36/2023 per l'affidamento della fornitura e posa di "Armadi compattabili ignifughi che preservano le condizioni di conservazione del contenuto". CIG B26901CA91 - CUI F00518460019202400019 – CUP E14H22000070005

Chiarimento 1

Con la presente siamo a sottoporre i seguenti quesiti:

Quesito 1

Facendo riferimento al punto 4 Criteri di sicurezza del capitolato tecnico di gara paragrafo c) punto II. Viene richiesto nello specifico l'utilizzo di guarnizioni di chiusura del tipo intumescente fra due armadi attigui: si richiede a codesto ente di prendere atto di eventuali soluzioni equivalenti al di fuori delle guarnizioni intumescenti presentate da altri operatori economici che garantiscano prestazioni equivalenti o migliorative rispetto a quanto richiesto dal bando di gara. Tale richiesta è formulata per soddisfare l'interesse pubblico ad avere il più ampio numero di potenziali partecipanti. Inoltre, sotto tale profilo va evidenziato che tale tipologia di guarnizione perimetrale è utilizzata da un solo operatore economico e dai suoi licenziatari, in quanto protetta da brevetto.

Risposta

Il punto 4 Criteri di sicurezza del capitolato tecnico di gara paragrafo c) punto II. definisce:

"II. essere costituiti da armadi ignifughi tagliafuoco, separabili tra loro per la funzione di carico e prelievo documenti e devono essere sigillati tra loro con l'impiego di materiali intumescenti che, grazie all'aumento di volume generato dal calore, consentono una sigillatura degli spazi vuoti tra i punti di contatto fra due armadi attigui."

Si evidenzia che nel testo del Capitolato Tecnico non vi è alcun riferimento alla parola "guarnizioni", ma si parla di "materiali intumescenti".

Si precisa inoltre che, ai sensi della Parte II dell'Allegato II.5 del Codice, in tema di specifiche tecniche vige il principio dell'equivalenza.

Quesito 2

Facendo riferimento al punto 2 Caratteristiche dimensionali, si richiede a codesto ente di confermare che la portata minima richiesta è di 100 kg al metro lineare. In quanto tale portata deve risultare caricata sui ripiani anche nella prova di resistenza al fuoco realizzata secondo la Circolare VVFF nr dip vvf. COM- GR. REGISTRO UFFICIALE.1.0005014 del 05-04-2019 e suoi allegati oppure la circolare n. 5025 del 05.4.2019 oppure circolare n. 0009271 del 09.07.2018 e normative: UNI EN ISO 1363-1:2020 o UNI 1363-1:2012, in quanto il carico applicato durante tale prova limita il campo di applicazione del prodotto commercializzato ai soli Kg applicati durante la stessa. Nel caso in cui il prodotto proposto da un operatore economico durante la gara presenti un carico applicato inferiore a quanto richiesto da codesto ente risulterebbe non conforme.



Risposta

Si conferma che i ripiani devono avere una portata di almeno 100 kg al metro lineare.

Non è richiesta una diretta correlazione fra il carico applicato in fase di test e la specifica tecnica della portata del ripiano richiesta a pena di esclusione.

Quesito 3

Facendo riferimento al Art.17 Ulteriori elementi oggetto di fornitura punto 1. Microventilazione continua e diffusa: Gli impianti possono assicurare una lama di passaggio d'aria sui perimetri di contatto tra gli armadi in modo da non avere un contatto continuo favorendo in tal modo una continua microventilazione diffusa nei 4 lati dei perimetri atta a prevenire la formazione di nocive sacche di stagnazione d'aria all'interno degli armadi. Si richiede a codesto ente di confermare che a dimostrazione di quanto richiesto dalla stazione appaltante venga presentato un rapporto di prova di resistenza al fuoco realizzata da ente certificato e secondo la Circolare VVFF nr dip vvf. COM- GR. REGISTRO UFFICIALE.1.0005014 del 05-04-2019 e suoi allegati oppure la circolare n. 5025 del 05.4.2019 oppure circolare n. 0009271 del 09.07.2018 e normative: UNI EN ISO 1363-1:2020 o UNI 1363-1:2012, in cui si evince e dimostra anche mediante fotografie del manufatto quanto sia la distanza di microventilazione mantenuta tra gli armadi in posizione di chiusura durante la prova di resistenza al fuoco, questo al fine di comprovare le dichiarazioni presentate in fase di gara, in quanto nel caso di incendio per temperature inferiori a 160 -200 C° per guarnizioni del tipo intumescente non avviene alcuna espansione, si dà nota che il limite di temperatura ammessa all'interno del compartimento ignifugo durante la prova di resistenza al fuoco è: 140 °C per la singola termocoppia e di 180 °C per la media delle termocopie. Al superamento di uno di questi parametri la prova si conclude ed in base al tempo passato si ottiene il certificato: EI 15 (15 minuti di resistenza al fuoco); EI30 (30 minuti di resistenza al fuoco) ecc.

Risposta

Per la specifica tecnica in questione non sono previsti rapporti di prova di resistenza al fuoco a comprova, come si evince dal combinato disposto degli artt. 17.1 e 22 del Capitolato Tecnico e dell'art. 17 del disciplinare di gara.

Quesito 4

Facendo riferimento al Art.17 Ulteriori elementi oggetto di fornitura punto 2. Protezione antidisersioni fumi ad armadio accostato con azzeramento di microventilazione perimetrale: Gli impianti possono assicurare l'assenza di microventilazione ad armadio completamente accostato. In tal caso, il concorrente è tenuto ad allegare all'offerta tecnica un certificato di prova alla tenuta ai fumi dei giunti dei dispositivi che attesti l'idoneità ai parametri di tenuta di fumo a temperatura ambiente (Sa) ed a temperatura ambiente e a temperatura media (Sm) secondo la norma UNI EN 1634-3: 2005 SA ed SM. Si richiede a codesto ente di considerare che tale normativa ha lo scopo di testare e certificare porte tagliafuoco e non ha nulla a che vedere con gli archivi compattabili ignifughi, i quali richiedono un iter certificativo differente, attraverso la Circolare VVFF nr dip vvf. COM- GR. REGISTRO UFFICIALE.1.0005014 del 05-04-2019 e suoi allegati oppure la circolare n. 5025 del 05.4.2019 oppure circolare n. 0009271 del 09.07.2018 e normative: UNI EN ISO 1363-1:2020 o UNI 1363-1:2012.



Tale normativa certifica e garantisce attraverso un rapporto di prova la resistenza ai fumi freddi e fumi caldi, con l'ottenimento del certificato stesso. Di conseguenza risulta irrilevante la richiesta di tale norma per garantire il fine ultimo della prestazione richiesta dalla stazione appaltante. Si richiede di rendere questo requisito non escludente per gli operatori economici che utilizzano sistemi differenti, ma con prestazioni equivalenti. Tale richiesta è formulata per soddisfare l'interesse pubblico ad avere il più ampio numero di potenziali partecipanti.

Risposta

Si evidenzia che il requisito in oggetto non è previsto tra le specifiche tecniche minime a pena di esclusione.

Infatti, l'art. 17 del Capitolato Tecnico prevede che *"la fornitura **può essere dotata** delle seguenti ulteriori caratteristiche tecniche, qualora offerte, tra i requisiti premiali*

1. *Microventilazione continua e diffusa*
2. *Protezione antidispersione fumi"*.

Con specifico riferimento all'art. 17 punto 2 del capitolato tecnico, si richiama il seguente inciso *"gli impianti **possono assicurare** l'assenza di microventilazione ad armadio completamente accostato"*. Pertanto, tale specifica tecnica non è escludente, ma oggetto di valutazione premiale di tipo discrezionale.

Quesito 5

Facendo riferimento al Art.17 Ulteriori elementi oggetto di fornitura punto 2. Protezione antidispersioni fumi ad armadio accostato con azzeramento di microventilazione perimetrale: I sistemi di sigillatura offerti non devono avere nessun dispositivo atto direttamente o indirettamente alla sigillatura posto al di fuori all'involucro di protezione. Visto che l'innescio dell'incendio è generato dall'esterno, vi è il rischio che l'incendio stesso possa danneggiare prima tale dispositivo esterno e non farlo funzionare, specialmente se elettrico ove i cablaggi sono facilmente danneggiabili. Si nota una certa discordanza tra le richieste della stazione appaltante, in quanto non sono concessi sistemi di chiusura/sigillatura elettrici, ma gli impianti dell'area 1 2 e 4 vengono richiesti con movimentazione elettromeccanica, dando atto che in quegli archivi la chiusura degli impianti sarà necessariamente elettrica, ma come supposto dalla stazione appaltante un eventuale incendio danneggerebbe tali archivi, non permettendo la chiusura o anche la sola movimentazione degli stessi. Si chiede quindi se gli archivi dell'area 1 2 e 4 debbano essere a movimentazione elettromeccanica o manuale.

Si fa inoltre presente che la circolare dei vigili del fuoco specifica: Gli armadi compattabili siano muniti di un sistema automatico di autochiusura, attivo nelle 24 ore, collegato al sistema IRAI del compartimento di installazione. Tale sistema automatico sarà realizzato in maniera tale da scongiurare la presenza di occupanti all'interno in fase di movimentazione. Quindi tali sistemi elettrici di chiusura risultano ammessi dalla circolare dei vigili del fuoco.

Risposta

Si conferma che gli impianti presenti nelle Aree 1, 2 e 4 devono essere a movimentazione elettromeccanica.

Pubblicati il 05.07.2024

Ufficio Appalti